



TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al **n. R.G. 4847/2025**

Il Presidente,

letto il ricorso,

visto l'art. 814, 2°comma, c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso introduttivo del 16/09/2025, depositato in Cancelleria il 18/09/2025, gli avvocati Fausto Amadei, Gabriele Rossi e Angelica Silvetti esponevano di essere stati nominati Arbitri dal Presidente vicario del Tribunale di Mantova, Dott. Mauro Bernardi, rispettivamente in data 28.09.2023 e 02.10.2023, come da decreti in atti, al fine di decidere la controversia insorta tra le parti *Parte_1* in qualità di socio accomandante della *Controparte_1* da un lato e [...]

Controparte_1 nonché *Controparte_1*, *Parte_2*

[...] e *Parte_3* dall'altro, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dell'atto costitutivo della Società sopracitata.

I ricorrenti, premesso che la liquidazione proposta dal Collegio arbitrale non veniva accettata dalle parti in causa, chiedevano al Presidente del Tribunale di Mantova di *“liquidare il compenso dovuto ai ricorrenti per l’attività svolta nella controversia decisa con lodo 27.5.25, quantificandolo per ciascun arbitro nella misura di € 8.158,50, al netto dell’acconto ricevuto, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge (Totale € 11.158,50 – 3.000,00 = 8.158,50 + accessori). Con il favore delle spese e competenze riconducibili alla presente procedura, in caso di opposizione.”*.

La *Controparte_1* in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. sig. *Controparte_1*, nonché *CP_1* [...] *Parte_2* e *Parte_3* si costituivano, in data 22.10.2025, opponendosi alla quantificazione proposta dagli odierni ricorrenti, ovvero all'autoliquidazione delle spese e dell'onorario operata da questi, per l'attività svolta

nella controversia decisa con lodo del 27 maggio 2025, ritenendo sproporzionata, e comunque eccessiva, la quantificazione per ciascun arbitro.

All’udienza del 23.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all’articolo 127 ter c.p.c., i ricorrenti si riportavano alle conclusioni già formulate con il ricorso del 16.09.2025.

I procuratori di parte resistente, all’udienza predetta, si riportavano a tutte le argomentazioni, deduzioni, eccezioni e domande formulate nella memoria di costituzione del 22.10.2025, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Parte_I invece, non si è costituito in giudizio.

Ciò premesso, si osserva:

I. Sul compenso del Collegio arbitrale

Preliminamente, in merito al compenso del Collegio arbitrale, si rileva che il testo del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal successivo decreto ministeriale del 13 agosto 2022 n. 147, all’art. 10, comma 1, prevede che “*per i procedimenti arbitrali rituali e irrituali a ciascun arbitro è dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata*”.

La tabella a cui fare riferimento, nel caso di specie la numero 26, determina la liquidazione del compenso, in un valore della causa compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, “*valore concordemente accettato dalle parti*” nel caso in esame, nella somma di € 7.439,00 – come di seguito riportato, per una pronta consultazione:

26. ARBITRATO

Valore	da € 0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 A € 520.000,00
Compenso	1.701,00	4.253,00	7.439,00	17.010,00

In ordine, dunque, al *quantum* del compenso dell’Arbitro, ferma restando l’applicabilità al caso di specie dell’art. 10, predetto, e della relativa tabella n. 26 di cui al decreto cit., ritiene questo Giudice che il compenso vada parametrato secondo il valore delle cause ricomprese nello scaglione tra € 52.000,01 e € 260.000,00, giusto il disposto dell’articolo 5, del D.M. cit..

Non si ravvisano motivi per aumentare il parametro stabilito nella citata tabella,

considerato che in uno scaglione che prevede un delta che va da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00, l'importo di € 96.000,00, valore dell'arbitrato, si attesta più vicino al minimo che al massimo e le questioni affrontate non paiono di particolare complessità.

Va considerato, infine, che, se è vero che le parti costituite nell'arbitrato hanno sottoscritto il “regolamento arbitrale” prevedendo che “*la liquidazione del compenso del Collegio e dei difensori delle parti verrà effettuata mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. La somma che verrà stabilita sarà maggiorata degli accessori di legge*”, la Camera Arbitrale di Mantova prevede dei compensi nettamente inferiori per controversie di importo ben maggiore di quello per cui è causa.

II. Sul rimborso delle spese generali

Quanto al rimborso richiesto per le spese generali, questo Giudice ritiene, *a contrariis* di quanto espoto dalla parte ricorrente, che il predetto rimborso non sia dovuto nei procedimenti arbitrali perché escluso dall'art. 10 del D.M. n. 55/2014, rilevato che “*La liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. “borsuali” (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt. 90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili “tout court” i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. “forfettarie”...attesa la non assoluta equiparazione dell’arbitro all’esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell’opera rispettivamente prestata”* (v. Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 1673 del 05/02/2003; Tribunale di Roma, Ordinanza n. 576 del 24/04/2017).

In ragione, dunque, dei principi suindicati e applicando il parametro di cui alla sopracitata tabella n. 26 del D.M. 55/2014, il compenso spettante a ciascun arbitro viene determinato in € 7.439,00, oltre C.P.A. e IVA come per legge, al netto della somma in acconto già percepita (e compresa delle spese generali del 15% di cui si dirà *infra*).

Ne consegue che, ai fini del calcolo dei compensi dovuti a ciascun arbitro, la detrazione dovuta agli acconti già ricevuti sarà pari ad €. 3.450,00 per ciascun arbitro, avendo gli stessi ricevuto pro capite la somma di €. 3.000,00 oltre al 15% di spese generali non dovute.

Spese compensate

P.Q.M.

1. Determina il compenso dovuto ai ricorrenti per l'attività svolta nella controversia

decisa con il lodo del 27.05.2025, quantificandolo per ciascun arbitro nella misura di € **3.989,00**, al netto dell'acconto ricevuto, oltre C.P.A. e IVA come per legge.

2. Spese compensate.

Si comunichi.

Mantova, li 12/11/2025

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo De Luca